



# COMUNE DI VILLARICCA

Città Metropolitana di Napoli

## CONVENZIONE

**PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO E DELLA GESTIONE D’USO DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI CON ANNESSI SPOGLIATOI ED AREE DI PERTINENZA**

L’anno duemiladiciannove nel giorno 15 del mese di marzo in Villaricca, presso la sede Comunale di Villaricca;

**tra**

il Comune di Villaricca, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Topo, nata a Villaricca (NA) il 19.07.1966, nella qualità di Capo Settore dell’Ufficio Sport,

**e**

L’Associazione Sportiva Dilettantistica, rappresentata dal Presidente dell’Associazione Dott. Antonio Ciccarelli, nato a Giugliano in Campania il 16.11.1951 ed ivi residente alla Via Selva Piccola n.133;

## PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

### **ART.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE E FINALITA’**

Costituisce oggetto della presente convenzione il temporaneo affidamento e la gestione in concessione di numero tre campi da tennis realizzati in terra rossa, con rete metallica plastificata sostenuta da pali zincato per la delimitazione del campo, dotati di illuminazione e impianto di illuminazione. Lo spazio interno è suddiviso in: locale segreteria, pronto soccorso, sala riunioni, e ufficio; n.1 spogliatoio femminile con annessi servizi igienici; n.2 spogliatoi maschili con annessi servizi igienici; n.1 locale caldaia; n.1 locale deposito e pertinenze per le finalità sportive, ricreative e sociali che il Comune di Villaricca intende perseguire.

## ART.2 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il contraente concessionario, nel periodo di vigenza della concessione di servizio per la gestione dei campi da tennis con annessi spogliatoi ed aree di pertinenze, dovrà a proprio cura e spese provvedere al:

**-pagamento** a favore del Comune di Villaricca del canone di concessione;

**-condurre** l'impianto sportivo nel rispetto dei principi generali fissati dalle norme regionali e della presente convenzione;

**-riscuotere le tariffe** da parte dell'utenza per l'utilizzazione dei campi da tennis con annessi spogliatoi indicate dalla Associazione Tennis Villaricca nel progetto di gestione presentato con l'offerta di gara, comunicando all'A.C. ogni eventuale cambiamento;

**-garantire l'apertura e la chiusura** dell'impianto sportivo, nel rispetto degli orari che il concorrente ha indicato nel progetto di gestione dell'impianto;

**-effettuare** gli interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria dei campi di tennis** e delle strutture annesse. Negli interventi di manutenzione ordinaria sono inclusi gli adempimenti di legge relativi al mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti tecnici presenti, quali il controllo dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di messa a terra dell'impianto elettrico e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti negli ambienti. I **lavori interni** alla struttura oggetto di concessione (in muratura o di natura impiantistica), ritenuti dal concessionario necessari per rendere l'impianto sportivo funzionale ad un proprio progetto di gestione, devono essere eseguiti previo rilascio di esplicita autorizzazione da parte dell'U.T.C. del Comune

**-attenersi** alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. (Testo Unico per la sicurezza) oltre a provvedere a proprie cure e spese ad acquisire il certificato di prevenzione incendi;

**-custodire** senza interruzione, i campi da tennis con annessi spogliatoi ed aree di pertinenze, con specifico personale addetto, vigilando sul comportamento degli utenti dell'impianto, che deve essere tale da garantire la salvaguardia della struttura e di tutti gli avventori;

**-alla manutenzione** di tutti i locali, degli spazi esterni, delle aree verdi e potatura alberi; alla riparazione e mantenimento dei campi da tennis e degli spazi esterni ad esso; alla riparazione e/o sostituzione se necessario di rubinetterie, docce, lavandini, scaldabagni, attrezzature e tubazioni dell'impianto idrico-sanitario e dell'impianto di scarico; all'espurgo periodico di pozzi, pozzetti, caditoie, griglie-tubazione e raccordi di scarico dei reflui provenienti dagli impianti idrico-sanitari; alla manutenzione di tutto l'impianto sportivo in modo da tenerlo in perfetto stato di efficienza e di conservazione;

**-stipulare** polizza assicurativa, adeguate sia al valore dei beni e degli impianti, sia alla tipologia delle attività svolte, con massimale per i beni non inferiore a euro 500.000,00 e con massimale RCT non inferiore a euro 3.000.000,00 per persona;

**-istituire un servizio di primo soccorso** mediante la presenza nell'impianto di materiale medicamentoso, di farmaci, defibrillatore ed altri dispositivi salva vita mantenuti in perfetto stato e nominare un referente per la sicurezza dell'impianto sportivo, il quale curerà gli adempimenti connessi al D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e assumerà tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso, esonerando il Comune da ogni responsabilità per fatti avvenuti durante o in occasione dell'uso dei locali .

**-garantire le frequenze** gratuite messe a disposizione a favore di casi segnalati dall'Ufficio Assistenza del Comune di Villaricca come indicato nel progetto di gestione ed allegato alla Convenzione n.1/2017;

**-alla messa a disposizione del Comune**, della struttura in forma gratuita per la organizzazione di attività e/o eventi direttamente organizzati dall'Ente anche in collaborazione con altri soggetti ed altri progetti che sono stati proposti ed attribuiti punteggi;

**-alla realizzazione** delle proposte di miglioramenti indicate nel progetto di gestione presentato in sede di gara.

### **ART.3 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO**

L'impianto viene concesso nelle condizioni di funzionalità di cui si trova.

Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderà necessario, per tutta la durata della concessione, è a carico del Concessionario, così come l'acquisizione di tutte le certificazioni di legge (compresi i collaudi).

Ogni intervento che il Concessionario ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Villaricca e rimarrà, per patto, a beneficio di quest'ultimo; quand'anche autorizzato il Concessionario provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti né scorpori dal canone di concessione.

Il Concessionario, con la sottoscrizione della convenzione, si assume tutte le responsabilità civili e penali relative al corretto utilizzo dell'impianto, sia sotto il profilo della sicurezza, sia sotto il profilo della funzionalità, tenendo sollevato il Comune da ogni eventuale responsabilità, ed accetta di prendere in carico l'impianto sportivo nelle condizioni in cui gli è stato affidato, riconosce e dichiara che è adatto agli usi per il quale viene concesso.

Per tutta la durata della convenzione il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto sportivo nelle migliori condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente conduzione.

Tutte le migliorie apportate rimarranno senza diritto di indennità alcuna da parte del Concessionario, a favore del Comune di Villaricca.

Allo scadere della convenzione il concessionario dovrà produrre le certificazioni aggiornate relative alle strutture e agli impianti.

## **ART.4 PUBBLICITA'**

Le attività di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo è di esclusiva competenza, cura e profitto del soggetto gestore, previo consenso dell'Amministrazione. Sono a carico del medesimo gli adempimenti e le relative spese di legge. Sono comunque riservati gratuitamente al Comune di Villaricca nella struttura dei campi da tennis mq.20 (venti) di spazi pubblicitari. L'Affidatario, si obbliga a riportare il logo e la scritta "**Comune di Villaricca**", in maniera visibile all'entrata della struttura ed in tutte le comunicazioni mediatiche.

## **ART.5 RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO**

1.Il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale, l'impianto, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo di qualsivoglia forma di indennizzo o corrispettivo a carico dell'Amministrazione.

2.Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario.

3.Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

## **CLAUSOLE CONTRATTUALI**

### **ART.1 CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE**

Le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione sono quelle indicate nella presente convenzione e nell'offerta presentata in sede di gara.

### **ART.2 CANONE DI CONCESSIONE**

L'importo per l'affidamento temporaneo, determinato con Determina N.188 del 14.03.2019 ammonta ad euro 8.384,00 per il complessivo periodo di affidamento pari a mesi otto.

### **ART.3 VERSAMENTI DEL CANONE**

Detto canone deve essere corrisposto in due rate quadrimestrali anticipate al Comune di Villaricca di euro 4.192,00 per un totale annuo 8.384,00.

### **ART.4 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione temporanea è determinata in mesi otto. L'efficacia della sottoscrizione del presente atto decorre dal giorno 21 gennaio 2019.

## **ART.5 CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE**

- 1.La sottoscrizione della convenzione equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessione di beni pubblici.
- 2.Il Concessionario, con la firma della convenzione, accetta espressamente per iscritto, tutte le clausole previste nella stessa, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

## **ART6 SUB CONCESSIONE**

E' fatto divieto assoluto alla concessionaria di sub-appaltare anche parte del servizio di cui alla presente concessione, sotto pena immediata di risoluzione dell'affidamento, del risarcimento del danno e del rimborso delle maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione della stessa.

## **ART.7 RESPONSABILITA'**

Sarà a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione della struttura avuta in concessione nonché dalla svolgimento delle attività ivi praticate. L'Amministrazione Comunale, dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

## **ART.8 ASSICURAZIONE**

E' obbligo del Concessionario stipulare polizza assicurativa adeguata sia al valore dei beni e degli impianti, sia alla tipologia delle attività svolte, con massimale per i beni non inferiori a euro 5.000.000,00 e con massimale RCT non inferiore a 3.000.000,00 per persona e con validità non inferiore alla durata della concessione.

## **ART.9 VIGILANZA E CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la durata della Concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio;
- potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali del centro in qualsiasi momento e circostanza;
- potrà verificare l'idoneità professionale del personale e vigilare sotto il profilo sia contrattuale che contributivo.

## **ART.10 RENDICONTO DELLA GESTIONE**

Il Concessionario presenterà all'Amministrazione Comunale il rendiconto di gestione complessivo e dettagliato indicante le entrate (con specificazione degli ingressi degli utenti singoli, delle quote corrisposte e di tutti gli introiti ecc...) e le spese sostenute per la gestione dell'impianto (manutenzione ordinaria, straordinaria, consumi di acqua, gas elettricità ecc...)

## **ART.11 PENALITA'**

L'inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dalla presente convenzione comporta, nel caso di mancato rispetto del termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali oltre alle eventuali sanzioni di legge.

La pena può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

<b>OGGETTO PEANLITA'</b>	<b>IMPORTO PENALITA'</b>
Ritardo non superiore a 90 giorni nel pagamento della rata di canone dovuta;	euro 500,00
Per mancata fruizione, imputabile al concessionario, delle giornate messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale	euro 1.000,00 per ogni singola giornata
Per inosservanza agli obblighi connessi alla presente convenzione.	euro 1.000,00

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

## **ART.12 REVOCA**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla revoca della convenzione nei seguenti casi:

- 1.perdita dei requisiti soggettivi per l'accesso alla gestione.
- 2.sussistono motivi di sicurezza ed igienici.
3. quando il pagamento del canone sia effettuato con un ritardo superiore a tre mesi.
- 4.utilizzo dell'impianto con finalità diverse da quelle previste dalla gestione.
- 5.accertata incuria nella conduzione dell'impianto tale da pregiudicare lo stato di manutenzione e incolumità degli utenti.

## **ART.13 RECESSO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla concessione in qualunque tempo e fino al termine della concessione.

Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, e la riconsegna dell'impianto deve avvenire entro i successivi 15 giorni.

Il concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone con almeno 1 mese di preavviso con raccomandata a.r.

## **ART.14 SPESE CONTRATTUALI**

La presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata, è immediatamente impegnativa per le parti e sarà registrata solo in caso d'uso con spese a cura del richiedente.

### **ART.15 FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

### **ART.16 RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alla norme di legge vigenti, al Regolamento per la concessione in uso dei locali, degli spazi e delle attrezzature di proprietà comunale.

### **ART.17 TRATTAMENTO DEI DATI**

I contraenti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazioni dei dati personali relativa alla presente concessione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

**f.to L'Associazione Tennis**

Dott.Antonio Ciccarelli

**Per il Comune di Villaricca**

**f.to Il Capo Settore**

Dott.ssa Maria Topo